



Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Città Metropolitana di Torino



Di seguito la sintesi delle principali novità apportate dal **Decreto Semplificazioni bis**- governance PNRR (cosiddetto Recovery Plan), convertito in Legge il 31 Luglio 2021, che all'art. 33 semplifica la fruizione del Superbonus:

- Sono ammessi alla detrazione 110% anche gli interventi che prevedono l'**eliminazione delle barriere architettoniche**, eseguiti congiuntamente ad un intervento trainante, indipendentemente dalla presenza di un disabile o di un over 65
- L'agevolazione Superbonus è estesa anche alle **organizzazioni di utilità sociale non lucrative** (es. ospedali, case di cura, conventi)
- Gli interventi di **dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico** non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza (**in deroga alle distanze minime** riportate all'art. 873 del Codice Civile)
- Gli interventi agevolati con il Superbonus, **ad eccezione delle demolizioni e ricostruzioni**, saranno considerati "manutenzione straordinaria" per cui sarà sufficiente la presentazione della **CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata)**, anche per interventi riguardanti le parti strutturali e i prospetti degli edifici, dunque l'attestazione di stato legittimo non sarà più obbligatoria; in caso di interventi già classificati come "**edilizia libera**" nella **CILA** occorrerà indicare la **sola descrizione dell'intervento**; per quanto riguarda le **variazioni di interventi in corso d'opera** sarà necessario **integrare la CILA al termine dei lavori**
- Le **violazioni** meramente **formali** (che non andrebbero a pregiudicare le attività di controllo) **non comporteranno la perdita definitiva dell'agevolazione**; nel caso in cui venissero riconosciute delle violazioni, la decadenza sarà in ogni caso **applicata esclusivamente in riferimento al singolo intervento** che è stato oggetto di irregolarità o omissione.
- La **decadenza del beneficio fiscale** avverrà nei seguenti casi:
 - a) **Mancata presentazione** della **CILA**
 - b) Interventi realizzati in **difformità** dalla CILA
 - c) **Assenza dell'attestazione dei dati** di cui al secondo periodo
 - d) **Non corrispondenza al vero** delle attestazioni ai sensi del comma 14
- Nel caso di **acquisto di immobili** su cui si interviene con opere finalizzate all'efficientamento energetico rientranti nel Superbonus, il termine per stabilire la **residenza** è di **trenta mesi** dalla data di stipula dell'atto di compravendita



Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Città Metropolitana di Torino



- I **pannelli fotovoltaici** potranno essere montati anche su immobili nei **centri storici** a patto che siano integrati architettonicamente e l'impatto visivo sia nullo

Si riportano di seguito le nuove **date di scadenza del Superbonus 110%**:

- **30/06/2022** per interventi che riguardano singoli **IMMOBILI UNIFAMILIARI**; per interventi eseguiti su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, Vi è la possibilità di conclusione dei lavori entro il **31/12/2022** **se entro il 30/06/2022 si saranno realizzati almeno il 60% dei lavori**
- **31/12/2022** per interventi che riguardano i **CONDOMINI**
- **31/12/2023** per interventi che riguardano gli **IACP** (**se entro il 30/06/2023** dimostreranno di aver eseguito **almeno il 60% dei lavori**)

Specifichiamo inoltre che con l'approvazione del Pnrr dal Consiglio Europeo, le opzioni della **CESSIONE DEL CREDITO** e dello **SCONTO IN FATTURA** potranno essere applicate fino al **31 dicembre 2022**.